

OGGETTO: Approvazione “Progetto preliminare per la realizzazione dello schema fognario – depurativo dell’area Destra Isonzo – ramo Cormons – Mariano del Friuli – Gradisca d’Isonzo – Stralcio 3” e contestuale adozione della “Variante n. 36 alla Zonizzazione ed alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.”.

Premesso:

- che il Comune di Gradisca d’Isonzo è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) adeguato alle indicazioni del Piano Urbanistico Regionale e alle disposizioni della L.R. n. 52/1991, approvato con deliberazione consiliare n. 191 di data 18 giugno 1998 e con D.P.G.R. n. 06/Pres. di data 08.01.1999;
- che il P.R.G.C. è stato successivamente modificato con trentaquattro Varianti puntuali e/o tematiche che hanno contribuito ad aggiornarlo, in sintonia con i programmi dell’Amministrazione Comunale;
- che “IRISACQUA – Ambito Territoriale Ottimale “Orientale Goriziano”” di Gorizia in data 26 febbraio 2019 con prot. n. 2678, ha presentato al Comune di Gradisca d’Isonzo una proposta di Variante Urbanistica collegata al progetto preliminare relativo ai “Lavori per la realizzazione dello schema fognario – depurativo dell’area Destra Isonzo – Ramo Cormons – Mariano del Friuli – Gradisca d’Isonzo – Stralcio 3”;
- che tale progetto attiene alla realizzazione di interventi nell’ambito di opere pubbliche di fognatura, da realizzarsi per il tramite di IRISACQUA di Gorizia, necessarie al completamento ed alla messa in esercizio dell’intero ramo fognario Cormons – Mariano del Friuli – Gradisca d’Isonzo, già approvato dall’ex C.A.T.O.;
- che alla Variante Urbanistica sarà assegnato l’identificativo n. 36, essendo attualmente in fase di redazione la Variante n. 35 al vigente P.R.G.C.;

Preso atto:

- che in data 01 maggio 2019 è entrata in vigore la L.R. n. 6/2019 “Misure urgenti per il recupero della competitività regionale”;
- che il punto 1., dell’art. 19 della sopra richiamata L.R. n. 6/2019 così recita: “*La procedura di formazione delle varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici comunali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere definita dai Comuni sulla base delle norme previgenti, ovvero utilizzando le procedure dell’articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007, come inserito dall’articolo 2.*”;

Considerato pertanto:

- che ai sensi dell’art. 4, punto 1 della L.R. n. 21/2015 e s.m.i., sono soggette alle procedure previste dal Capo II le Varianti che, oltre a rispettare le condizioni di cui

all'art. 3 e le modalità operative di cui all'art. 5, osservano i limiti di soglia di cui alla lettera j) del medesimo art. 4, punto 1, ovvero, individuazione, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti;

- che le disposizioni di cui al Capo II della L.R. n. 21/2015 trovano applicazione anche con riferimento alle fattispecie disciplinate dall'art. 16, comma 4, del Regolamento di Attuazione della L.R. n. 5/2007, emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 86/2008;
- che inoltre, ai sensi dell'art. 11, punto 2, del Regolamento di Attuazione della Parte I Urbanistica della L.R. n. 05/2007, nei casi in cui l'opera da realizzare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche dello strumento di pianificazione comunale, l'approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica o di pubblica utilità costituisce Variante allo strumento urbanistico comunale;

Preso atto:

- che ai fini del progetto di cui trattasi, le procedure per l'approvazione della Variante sono dunque quelle di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/2015;
- che in virtù delle disposizioni del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., le opere di realizzazione del nuovo schema fognario - depurativo comprendono le nuove reti interrate per le quali sono previsti asservimenti relativamente alle fasce di intervento;
- che le N.T.A. del P.R.G.C. vigente prevedono all'art. 48 – “Impianti tecnologici”, al comma 1 che su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalle destinazioni d'uso delle zone stabilite dallo strumento urbanistico generale vigente e dalle relative prescrizioni normative, è consentita l'installazione di impianti tecnologici di interesse collettivo e di infrastrutture energetiche e di comunicazioni (cavi e condotti a rete necessari per la distribuzione dei servizi telefonici, gasdotti, oleodotti, fognatura, acquedotto);
- che l'art. 52 – “Servitù degli impianti tecnologici” delle N.T.A. del P.R.G.C., stabilisce la dimensione dello spazio vincolato a tutela delle infrastrutture di cui al sopra richiamato art. 48 necessario all'attraversamento, allacciamento e/o distribuzione di tali infrastrutture, nonché dei relativi manufatti per l'esercizio degli stessi;
- che in definitiva, nonostante l'opera di cui all'oggetto non risulti in contrasto con le previsioni normative di P.R.G.C. con riferimento alle reti tecnologiche, al fine dell'emanazione del decreto di esproprio per la costituzione di servitù si rende comunque necessaria l'individuazione puntuale delle opere da realizzarsi attraverso l'approvazione del progetto preliminare e l'adozione della contestuale Variante n. 36 al P.R.G.C.;

Precisato che la suddetta Variante urbanistica n. 36 recepisce, sia nella zonizzazione che nelle norme di attuazione del vigente P.R.G.C., il nuovo tracciato fognario con la relativa servitù, così come previsto dallo specifico progetto;

Visto il progetto di Variante urbanistica, allegato al progetto preliminare, presentato in data 26 febbraio 2019 con prot. n. 2678, sottoscritto dall'ing. Igor Bortolotti e costituito da un fascicolo unico "Variante al Piano Regolatore Generale Comunale – Elaborato Unico" comprendente:

- relazione, modifica all'art. 52 delle N.T.A. del P.R.G.C., tavole grafiche di Variante al P.R.G.C. con indicate le integrazioni urbanistiche per la realizzazione del progetto in argomento, asseverazioni;
- Relazione – Rapporto preliminare ai sensi art. 12 D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che i contenuti della Variante sono coerenti con il documento degli "obiettivi e strategie" del vigente P.R.G.C., in particolare la Variante in argomento può essere ritenuta "variante di livello comunale", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) della L.R. n. 21/2015, in quanto trova applicazione nel caso specifico quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera j) della L.R. n. 21/2015 stessa, trattandosi di Variante finalizzata ad un intervento destinato a opera di pubblica utilità, contestualmente all'approvazione del relativo progetto preliminare;

Ribadito che l'approvazione del progetto preliminare e contestuale adozione di Variante al P.R.G.C. comporta dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione di vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Accertato che "IRISACQUA – Ambito Territoriale Ottimale "Orientale Goriziano"" ha comunicato l'avvio del procedimento ai proprietari dei beni sui quali si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento, nei modi e termini previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Riscontrato che nel periodo dei trenta giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione, non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni da parte dei privati proprietari delle aree, non appartenenti al demanio pubblico di cui (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., Agenzia del Demanio, Autovie Venete S.p.A.), avverso l'apposizione del vincolo espropriativo e/o asservimento in parola;

Considerato di fatto che, in risposta alle comunicazioni di "IRISACQUA" è giunta una nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (prot. n. 7207/P di data 27.03.2019) che precisa, come già noto, l'inalienabilità dei beni appartenenti al demanio pubblico, ed una dell'Agenzia del demanio (prot. n. 2124 di data 12.03.2019) che specifica la non competenza su alcuni mappali del demanio pubblico su sedime stradale;

Preso atto pertanto, che nei termini previsti, "IRISACQUA" non ha ricevuto alcuna osservazione relativamente al progetto di Variante del P.R.G.C. depositato;

Considerato, ai sensi del combinato disposto del titolo II del D. Lgs. n. 152/06 e dell'art. 4 della L.R. n. 16/2008, che:

- già in fase di progettazione della Variante, si è provveduto alla verifica preventiva

degli effetti significativi sull'ambiente che lo strumento urbanistico da adottare potrà determinare;

- con deliberazione numero 64 di data 17 aprile 2019 la Giunta Comunale, nella sua veste di "autorità competente" ex art. 4 della L.R. n. 16/2008, ha provveduto alla formale "verifica di assoggettabilità" di cui al comma 3 del citato art. 4 ed ha escluso, in considerazione della scarsa significatività delle modifiche urbanistiche operate dalla Variante in argomento, la necessità di attivare le procedure di "Valutazione Ambientale Strategica";
- il provvedimento di esclusione dalla procedura di V.A.S. diviene efficace con la condivisione da parte dell'Autorità procedente, che viene sancita con il presente atto deliberativo consiliare;
- con il conferimento di efficacia al provvedimento di esclusione sopraccitato si adempie nella sostanza al disposto dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che subordina l'emissione del provvedimento stesso al fatto di "sentire" l'autorità procedente. In tal modo, infatti, nel provvedimento di esclusione convergono le valutazioni dei due organi nell'ambito delle loro competenze;

Visto il comma 5, dell'art. 11 del Regolamento Urbanistico di Attuazione (D.P.Reg. n. 086/Pres, 20 marzo 2008) della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. – "L'approvazione di progetti preliminari di opere pubbliche o di pubblica utilità anche di competenza di enti diversi da parte del Comune, secondo la procedura prevista dalla legge regionale di settore, tiene luogo del titolo abilitativo edilizio";

Preso atto che il progetto preliminare di cui trattasi, predisposto dal "IRISACQUA – Ambito Territoriale Ottimale "Orientale Goriziano"" e presentato in data 26 febbraio 2019 con prot. n. 2678, a firma del dott. ing. Igor Bortolotti, si compone dei seguenti elaborati:

- Elaborato A – Relazione tecnica ed illustrativa;
- Elaborato B – Verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- Elaborato B.2 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico: Carta dei siti noti da ricerca bibliografica e archivistica;
- Elaborato C – Calcolo sommario della spesa e quadro economico;
- Elaborato D – Piano particellare;
- Elaborato E – Indagine geognostica e relazione geologica;
- Elaborato F – Studio di inserimento urbanistico;
- Elaborato G – Rapporto preliminare ai sensi art. 12 D.Lgs. 152/2006;
- Elaborato n. 1.1 – Inquadramento generale degli interventi;
- Elaborato n. 1.2 – Ipotesi dei tracciati della condotta fognaria;
- Elaborato n. 1.3 – Inserimento opere rispetto P.R.G.C.;
- Elaborato n. 2.1 – Planimetria di progetto collettore principale 1/3;
- Elaborato n. 2.2 – Planimetria di progetto collettore principale 2/3;
- Elaborato n. 2.3 – Planimetria di progetto collettore principale 3/3;
- Elaborato n. 3 – Profilo longitudinale collettore principale;
- Elaborato n. 4.1 – Interferenze: Attraversamento condotte Snam rete Gas S.p.A.;
- Elaborato n. 4.2.1 – Interferenze: Autostrada A34 "Villesse – Gorizia". Inquadramento e corografia;

- Elaborato n. 4.2.2 – Interferenze: Autostrada A34 “Villesse – Gorizia”. Planimetria;
- Elaborato n. 4.2.3 – Interferenze: Autostrada A34 “Villesse – Gorizia”. Sezioni e dettagli costruttivi;
- Elaborato n. 4.3 – Interferenze: Attraversamento S.R. 351;
- Elaborato n. 5.1 – Sezioni di scavo dal pozzetto P1 al pozzetto P17;
- Elaborato n. 5.2 – Sezioni di scavo dal pozzetto P17 al pozzetto P32;

Ritenuto quindi che sussistono tutti gli elementi di fatto e di diritto per poter procedere alla adozione della Variante n. 36 al P.R.G.C. ed all’approvazione del progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica, con la contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e/o all’asservimento;

Dato atto che le opere saranno realizzate integralmente da “IRISACQUA – Ambito Territoriale Ottimale “Orientale Goriziano”” con spese a carico dello stesso e pertanto l’assunzione del presente provvedimento non comporta diretti effetti sulla situazione economico-patrimoniale dell’Ente;

Vista la L.R. 25.09.2015, n. 21 e s.m.i.;

Visto il D.P.Reg. n. 086/Pres./2008 e s.m.i.;

Vista la L.R. 23.02.2007, n. 5 e s.m.i.;

Visto l’art. 19 della L.R. 29.04.2019, n. 6;

Visto il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Accertata che la materia in deliberazione rientra nella effettiva competenza del Consiglio Comunale;

si propone

1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa, il progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica, inerente la realizzazione dello schema fognario – depurativo dell’area Destra Isonzo – Ramo Cormons – Mariano del Friuli – Gradisca d’Isonzo – Stralcio 3”, depositato in data 26 febbraio 2019 con prot. n. 2678, da “IRISACQUA – Ambito Territoriale Ottimale “Orientale Goriziano”” quale Ente attuatore a firma dell’ing. Igor BORTOLOTTI, che si compone dei seguenti elaborati:
 - Elaborato A – Relazione tecnica ed illustrativa;
 - Elaborato B – Verifica preventiva dell’interesse archeologico;
 - Elaborato B.2 - Verifica preventiva dell’interesse archeologico: Carta dei siti noti da ricerca bibliografica e archivistica;
 - Elaborato C – Calcolo sommario della spesa e quadro economico;
 - Elaborato D – Piano particellare;
 - Elaborato E – Indagine geognostica e relazione geologica;

- Elaborato F – Studio di inserimento urbanistico;
 - Elaborato G – Rapporto preliminare ai sensi art. 12 D.Lgs. 152/2006;
 - Elaborato n. 1.1 – Inquadramento generale degli interventi;
 - Elaborato n. 1.2 – Ipotesi dei tracciati della condotta fognaria;
 - Elaborato n. 1.3 – Inserimento opere rispetto P.R.G.C.;
 - Elaborato n. 2.1 – Planimetria di progetto collettore principale 1/3;
 - Elaborato n. 2.2 – Planimetria di progetto collettore principale 2/3;
 - Elaborato n. 2.3 – Planimetria di progetto collettore principale 3/3;
 - Elaborato n. 3 – Profilo longitudinale collettore principale;
 - Elaborato n. 4.1 – Interferenze: Attraversamento condotte Snam rete Gas S.p.A.;
 - Elaborato n. 4.2.1 – Interferenze: Autostrada A34 “Villesse – Gorizia”. Inquadramento e corografia;
 - Elaborato n. 4.2.2 – Interferenze: Autostrada A34 “Villesse – Gorizia”. Planimetria;
 - Elaborato n. 4.2.3 – Interferenze: Autostrada A34 “Villesse – Gorizia”. Sezioni e dettagli costruttivi;
 - Elaborato n. 4.3 – Interferenze: Attraversamento S.R. 351;
 - Elaborato n. 5.1 – Sezioni di scavo dal pozzetto P1 al pozzetto P17;
 - Elaborato n. 5.2 – Sezioni di scavo dal pozzetto P17 al pozzetto P32;
- e agli atti dell’Ufficio Tecnico depositati ma non materialmente allegati alla presente deliberazione e che costituisce Variante n. 36 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i. ;
2. di adottare la “Variante n. 36 al P.R.G.C.” relativa al suddetto progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica;
 3. di riconoscere quali elementi costitutivi della Variante n. 36 al P.R.G.C., proposta da “IRISACQUA – Ambito Territoriale Ottimale “Orientale Goriziano”” quale Ente attuatore, presentata in data 26 febbraio 2019 con prot. n. 2678 a firma dell’ing. Igor BORTOLOTTI, l’elaborato unico “Variante al Piano Regolatore Generale Comunale – Elaborato Unico” comprendente:
 - relazione, modifica all’art. 52 delle N.T.A. del P.R.G.C., tavole grafiche di Variante al P.R.G.C. con indicate le integrazioni urbanistiche per la realizzazione del progetto in argomento, asseverazioni;
 - Relazione – Rapporto preliminare ai sensi art. 12 D.Lgs. 152/2006;
 e agli atti dell’Ufficio Tecnico depositati ma non materialmente allegati alla presente deliberazione;
 4. di dare atto che la suddetta Variante n. 36 al P.R.G.C. per la sua approvazione dovrà seguire le procedure disciplinate dal Capo II della L.R. n. 21/2015 concernenti le varianti urbanistiche “di livello comunale”, in quanto ha ad oggetto l’individuazione di nuove aree per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per servizi pubblici;
 5. di condividere il disposto della deliberazione n. 64 del 17 aprile 2019, della Giunta Comunale, che nella sua veste di “autorità competente” ex art. 4 della L.R. n. 16/2008, ha provveduto alla formale “verifica di assoggettabilità” di cui al comma 3 del citato art. 4 ed ha escluso, sulla base delle risultanze del documento denominato “Relazione – Rapporto preliminare ai sensi art. 12 D.Lgs. 152/2006;

6. di incaricare il Responsabile dei Servizi Tecnici Manutentivi competente, di sovrintendere agli adempimenti necessari per la successiva approvazione, entrata in vigore ed attuazione della Variante n. 36 al P.R.G.C. secondo quanto disposto dalla normativa regionale richiamata ai punti precedenti;
7. di dare atto che il presente atto è da dichiararsi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.i. allo scopo di consentire in tempi rapidi il proseguo dell'iter procedimentale.